

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 31 del 12.11.2018

OGGETTO: Costituzione di parte civile quale persona offesa nel procedimento penale n. 21127/2014 R.G.N.R. avanti al Tribunale Ordinario di Firenze per conseguire l'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati all'Autorità dai fatti ascritti all'ex Direttore generale ed alle altre persone fisiche imputate

L'anno duemiladiciotto addì 12 del mese novembre alle ore 14.30 presso l'Auditorium della "CONFESERCENTI", S.S. 73 Levante n. 10, in Siena si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud così come da convocazione del Presidente dell'Assemblea con Nota Prot. n. 5006 del 31.10.2018.

Il Presidente dell'Assemblea Alessandro Ghinelli, nominato con Deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 27.05.2016, assume la presidenza.

Sono inoltre presenti

- il Presidente del Consiglio Direttivo Dott.ssa Alessandra Biondi.
- il Direttore Generale Dott. Paolo Diprima
- il Responsabile del Servizio Affari Generali e Contabili Dott.ssa Elisa Billi che svolge anche funzioni di Segretario verbalizzante.
- il Revisore Unico Rag. Lorenzo Sampieri.

- Omissis -

Si passa quindi all'esame del quarto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto **"Costituzione di parte civile quale persona offesa nel procedimento penale n. 21127/2014 R.G.N.R. avanti al Tribunale Ordinario di Firenze per conseguire l'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati all'Autorità dai fatti ascritti all'ex Direttore generale ed alle altre persone fisiche imputate"**.

Risultano presenti all'argomento:

N.	PRESENZE COMUNI	QUOTE	Presente	Assente
1.	ABBADIA S. SALVATORE	2,46%		X
2.	ANGHIARI	0,25%		X
3.	ARCIDOSO	0,13%		X
4.	AREZZO	13,65%	X	
5.	ASCIANO	6,83%	X	
6.	BADIA TEDALDA	0,03%		X
7.	BIBBIENA	0,41%		X
8.	BUCINE	0,55%	X	
9.	BUONCONVENTO	0,25%		X
10.	CAMPAGNATICO	0,06%	X	
11.	CAMPIGLIA MARITTIMA	0,67%		X

12.	CAPALBIO	0,13%	X	
13.	CAPOLONA	0,27%	X	
14.	CAPRESE MICHELANGELO	0,06%		X
15.	CASOLE D'ELSA	0,30%	X	
16.	CASTAGNETO CARDUCCI	0,84%		X
17.	CASTEL DEL PIANO	0,19%		X
18.	CASTEL FOCOIGNANO	0,08%		X
19.	CASTEL SAN NICCOLO'	0,11%		X
20.	CASTELFRANCOPIANDISCO	0,51%		
21.	CASTELL'AZZARA	0,07%		X
22.	CASTELLINA IN CHIANTI	0,15%	X	
23.	CASTELNUOVO BERARDENGA	0,44%	X	
24.	CASTIGLION FIBOCCHI	0,15%		X
25.	CASTIGLION FIORENTINO	0,46%	X	
26.	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	0,90%	X	
27.	CASTIGLIONE D'ORCIA	0,07%	X	
28.	CAVRIGLIA	0,41%		X
29.	CETONA	0,16%		X
30.	CHIANCIANO TERME	0,56%	X	
31.	CHITIGNANO	0,03%		
32.	CHIUSDINO	0,07%	X	
33.	CHIUSI	0,71%	X	
34.	CHIUSI DELLA VERA	0,10%		X
35.	CINIGIANO	0,07%	X	
36.	CIVITELLA IN VAL DI CHIARA	0,47%	X	
37.	CIVITELLA PAGANICO	3,82%	X	
38.	COLLE DI VAL D'ELSA	1,23%		X
39.	CORTONA	0,84%	X	
40.	FOIANO DELLA CHIARA	0,40%	X	
41.	FOLLONICA	1,64%		X
42.	GAIOLE IN CHIANTI	0,15%	X	
43.	GAVORRANO	0,39%	X	
44.	GROSSETO	11,95%	X	
45.	ISOLA DEL GIGLIO	0,09%		X
46.	LATERINA PERGINE VALDARNO	0,35%		X
47.	LORO CIUFFENNA	0,32%		X
48.	LUCIGNANO	0,13%	X	
49.	MAGLIANO IN TOSCANA	0,19%	X	
50.	MANCIANO	0,24%	X	
51.	MARCIANO DELLA CHIARA	0,09%	X	
52.	MASSA MARITTIMA	0,38%	X	
53.	MONTALCINO	0,44%		X
54.	MONTE ARGENTARIO	0,42%	X	

55.	MONTE SAN SAVINO	0,35%	X	
56.	MONTEMIGNAIO	0,03%		X
57.	MONTEPULCIANO	0,90%	X	
58.	MONTERCHI	0,07%		X
59.	MONTERIGGIONI	0,71%	X	
60.	MONTERONI D'ARBIA	0,52%	X	
61.	MONTEROTONDO M.MO	0,05%	X	
62.	MONTEVARCHI	1,50%	X	
63.	MONTICIANO	0,05%		X
64.	MONTIERI	0,05%		X
65.	MURLO	0,12%	X	
66.	ORBETELLO	0,57%	X	
67.	ORTIGNANO RAGGIOLO	0,06%	X	
68.	PIANCASTAGNAIO	0,31%		X
69.	PIENZA	0,17%		X
70.	PIEVE SANTO STEFANO	0,14%		X
71.	PIOMBINO	5,66%	X	
72.	PITIGLIANO	0,18%	X	
73.	POGGIBONSI	5,89%	X	
74.	POPPI	0,25%		X
75.	PRATOVECCHIOSTIA	0,20%		X
76.	RADDA IN CHIANTI	0,12%		X
77.	RADICOFANI	0,10%	X	
78.	RADICONOLI	0,05%		X
79.	RAPOLANO TERME	0,29%	X	
80.	ROCCALBEGNA	0,02%	X	
81.	ROCCASTRADA	0,44%	X	
82.	SAN CASCIANO DEI BAGNI	0,10%		X
83.	SAN GIMIGNANO	0,58%	X	
84.	SAN GIOVANNI VALDARNO	0,88%	X	
85.	SAN QUIRICO D'ORCIA	0,20%	X	
86.	SAN VINCENZO	0,93%	X	
87.	SANSEPOLCRO	1,27%	X	
88.	SANTA FIORA	0,10%	X	
89.	SARTEANO	0,27%	X	
90.	SASSETTA	0,02%		X
91.	SCANSANO	0,19%		X
92.	SCARLINO	0,34%		X
93.	SEGGIANO	0,02%		X
94.	SEMPRONIANO	0,02%		X
95.	SIENA	3,66%	X	
96.	SINALUNGA	0,78%	X	
97.	SORANO	0,13%	X	

98.	SOVICILLE	0,52%	X	
99.	SUBBIANO	0,36%	X	
100.	SUVERETO	0,11%		X
101.	TALLA	0,03%		X
102.	TERRANUOVA BRACCIOLINI	14,56%		X
103.	TORRITA DI SIENA	0,40%		X
104.	TREQUANDA	0,06%	X	
	TOTALE	100,00%		

Il Presidente dell'Assemblea Alessandro Ghinelli, constatato che i Comuni presenti (58/104) sono in numero superiore alla metà più uno dei Comuni facenti parte dell'Autorità, e rappresentano il 71,79% delle quote di partecipazione, dichiara l'Assemblea valida ed idonea a deliberare, ai sensi di quanto disposto all'art. 6 c. 8 dello Statuto

L'ASSEMBLEA

RICHIAMATA la DDGFF n. 36 del 18.09.2017 recante ad oggetto *“Procura speciale per Accesso agli atti presso la Procura della Repubblica di Firenze”*, con la quale si determinava *“di conferire l’incarico professionale allo Studio GANDINO PAIRE – Studio di avvocati, Associazione tra Amministrativisti di Torino (CF e PI 11271800010) con sede al Corso Duca degli Abruzzi n. 4, nella persona dell’avv. Alessandro Paire, già legale dell’Ente, al fine di accedere al fascicolo presso la procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze per conoscere lo stato del procedimento penale n. 21127/2014 RGNR instaurato nei confronti del Dott. Ing. Andrea Corti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ovvero al fine di conoscere la presentazione di eventuali ed ulteriori denunce, querele e/o esposti o indagini avviate d’ufficio dalla medesima Autorità nei confronti dello stesso quale Direttore Generale della ATO Toscana Sud per il periodo dal 10 novembre 2012 al 16.11.2016 (...)”* precisando in premessa che i legali incaricati potranno avvalersi dell’ausilio dell’Avv. Jacques Fosson, di chiara fama in ambito penalistico

DATO ATTO CHE

- nel corso delle indagini preliminari questa Autorità, previa rituale istanza di accesso al fascicolo in data 28.09.2017, autorizzata dalla Procura della Repubblica in data 12.10.2017, assumeva un ruolo attivo nei confronti dell’Autorità giurisdizionale versando in atti documenti ritenuti utili all’indagine in corso e rendendosi formalmente a disposizione dell’Autorità medesima;
- in data 20.09.2018, protocollo ATS n. 4285, veniva notificato a questa Autorità espressamente qualificata in atti come *“persona offesa”* dal Tribunale Ordinario di Firenze – Sezione Indagini Preliminari / Udienze Preliminari – il Decreto di Fissazione di Udienza Preliminare (artt. 418 e 419 CPP) in data 09.02.2018 con fissazione della Camera di Consiglio al 29.11.2018, ore 11.00, presso il Palazzo di Giustizia di Firenze, relativo al procedimento penale n. 21127/2014 R.G.N.R. – 2049/2016 R.G.GIP unitamente alla Richiesta di rinvio a giudizio e contestuale contestazione dell’illecito amministrativo (art. 416, 417 CPP e 59 e ss. del DLGS n. 231/2001) nei confronti delle persone fisiche
 - o Andrea Corti (ex Direttore Generale dell’Ente)
 - o Valerio Menaldi e Tommaso D’Onza (ex consulenti legali dell’Ente)
 - o Eros Organni (consulente dell’RTI Progetto SEI aggiudicataria la gara per il servizio rifiuti di ATO Toscana Sud e poi amministratore della società SEI Toscana Srl costituita a seguito dell’aggiudicazione)
 - o Marco Buzzichelli e Fabrizio Vigni (amministratori di Siena Ambiente Spa, mandataria dell’RTI Progetto SEI aggiudicataria della gara)nonché delle persone giuridiche Sei Toscana Srl e Siena Ambiente S.p.A, per l’illecito amministrativo previsto dagli artt. 5 e 24 D.Lvo n. 231/2001
- nella predetta Richiesta di rinvio a giudizio notificata all’Ente in data 20.09.2018, la Procura imputa alle persone fisiche sopra indicate le seguenti quattro ipotesi di delitto:
 1. Turbata libertà degli incanti di cui all’ art. 353 c.p., in concorso fra loro (art. 110 c.p.) perché turbavano la gara per l’affidamento della gestione dei rifiuti integrati nelle

- province di Siena, Arezzo e Grosseto *"in quanto strutturavano il bando di gara "su misura" dell'impresa aggiudicataria ed inserendovi oneri e clausole dissuasivi nei confronti degli eventuali concorrenti e con la reciproca promessa di ricavarne utilità, vantaggi e remunerazioni"*, con l'aggravante per il Corti di essere stata la persona preposta all'incanto e per Menaldi e D'Onza di aver agito in violazione dei doveri inerenti il pubblico servizio loro affidato di gestire l'intera procedura di gara indetta dall'ATO SUD, al fine di favorire la società amministrata dal loro socio in affari Organni;
2. Corruzione propria di cui all'art. 319 C.p. per Andrea Corti, perché, *"agendo nella qualità di direttore dell'ente pubblico ATO TOSCANA SUD, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (art. 81 c.p.), metteva la sua funzione pubblica a disposizione degli amministratori del Raggruppamento temporaneo d'impresa denominato "Progetto 6", favorendoli nella aggiudicazione della gara di appalto e garantiva ad essi il libero perseguimento dei loro interessi imprenditoriali, anche nella successiva fase di controllo sullo svolgimento delle attività oggetto di appalto" ... "e, per compiere tali atti contrari ai doveri d'ufficio, riceveva in cambio la promessa di poter attingere discrezionalmente somme di denaro dalla voce del corrispettivo dell'appalto denominata "somme a disposizione" ed altresì riceveva denaro ed altre utilità per un ammontare complessivo di circa 220 mila euro, tra cui in particolare la somma complessiva di € 119.245,78 per "progettazioni preliminari" addebitata alla voce denominata "somme a disposizione dell'amministrazione"*;
 3. Corruzione attiva di cui all'art. 321 c.p. per Organni, Vigni e Buzzichelli, perché, in concorso tra loro, per garantirsi aggiudicazione della gara d'appalto di cui al capo che precede ed il libero perseguimento dei loro interessi imprenditoriali, promettevano e davano quanto descritto al capo 2 al Direttore dell'ente appaltante,
 4. Induzione indebita di cui all'art. 317 c.p. (ora 319-quater) per Andrea Corti, perché, *agendo nella qualità di direttore dell'ente pubblico regionale ATO TOSCANA SUD, in data 2 agosto 2010, stipulava...con un professionista... due contratti di consulenza per progettazione preliminare della gara d'appalto per la gestione dei rifiuti integrati nelle province di Siena, Arezzo e Grosseto e, in cambio della opportunità di lavoro che gli aveva procurato lo induceva indebitamente a cedergli a più riprese la somma complessiva di € 176.380 quale parte del compenso di € 295.626,78 ricevuto dal professionista incaricato;*
- nella predetta Richiesta di rinvio a giudizio, la Procura imputa alle società Sei Toscana e Siena Ambiente l'illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 24 D.Lvo n. 231/2001, in relazione al reato di cui al punto 3) commesso dai loro amministratori (Organni, Buzzichelli e Vigni), nell'interesse o comunque a vantaggio delle predette società.

CONSIDERATO CHE

- a seguito della notificazione in data 20.09.2018 del Decreto di Fissazione di Udienza Preliminare, questa Autorità avviava prontamente le valutazioni in ordine alle indicazioni tecniche/giuridiche da acquisire in supporto all'assunzione delle determinazioni e deliberazioni di competenza dei propri Organi, con particolare riferimento alla possibilità per l'Ente, in quanto individuata quale persona offesa, di esercitare all'interno del

- procedimento penale l'azione civile tesa a richiedere il risarcimento dei danni subiti, mediante la costituzione di parte civile;
- a tale scopo ravvisava l'esigenza, al fine di tutelare la posizione e l'immagine dell'Ente e stante la complessità e rilevanza delle tematiche in questione, di conferire un incarico professionale avente ad oggetto la consulenza ed assistenza legale nella costituzione di parte civile al procedimento penale di cui sopra e nella valutazione dei connessi profili di responsabilità disciplinare e contabile, nonché nella definizione dei provvedimenti conseguenti;
 - poichè le attività oggetto dell'incarico di consulenza ed assistenza legale nella costituzione di parte civile al procedimento penale non erano contemplate e quindi comprese nel contratto stipulato in data 01/06/2017 con lo Studio Legale Gandino Paire, occorre conferire un distinto incarico per il loro espletamento, che con la determinazione N. 116 del 25.10.2018 è stato formalmente conferito allo studio predetto, autorizzandolo ad avvalersi dell'Avv. Jaques Fosson dello Studio Legale Stella di Milano, al quale l'ATO potrà conferire procura per la rappresentanza in giudizio penale senza ulteriori aggravii di spesa;
 - nell'ambito dell'incarico conferito, i legali dell'Ente (Studio Gandino Paire di Torino (avv. Andrea Gandino e Alessandro Paire) hanno trasmesso in data 29/10/2018 (prot. in entrata 4949/2018) un parere dedicato ai profili penali reso dall'avv. Jaques Fosson, finalizzato a supportare la valutazione delle azioni da porre in essere per meglio tutelare l'Autorità, e i Comuni dell'ATO Toscana Sud da essa rappresentati
 - nel suo predetto allegato parere l'avv. Fosson conclude:
 - in favore della costituzione di parte civile dell'Autorità nei confronti delle persone fisiche (Corti Andrea, Menaldi Valerio, D'Onza Tommaso, Organni Eros, Vigni Fabrizio, Buzzichelli Marco) tenuto conto, tra l'altro, delle condotte contestate e della natura dei reati ascritti ovverosia di reati contro la Pubblica Amministrazione, illeciti questi ultimi che, per definizione e secondo il comune sentire, ledono il prestigio, il buon andamento e l'efficienza della Pubblica Amministrazione determinando nell'Ente – già individuato formalmente come persona offesa – un interesse al risarcimento del duplice danno subito dalla commissione del reato oggetto di accertamento: un pregiudizio di carattere patrimoniale (strettamente legato alla gara) e un danno di tipologia non patrimoniale, sotto il profilo del danno morale e del danno d'immagine.
 - sulla ragionevole inammissibilità della costituzione di parte civile dell'Autorità con riguardo ai capi di imputazione nei confronti delle società SEI Toscana e Siena Ambiente alle quali la Procura contesta due distinti illeciti amministrativi ex DLGS 231/2001 alla luce del dato normativo di riferimento siccome interpretato dalla giurisprudenza unanime della Corte di Cassazione
 - sulla possibilità di chiamare gli enti SEI Toscana e Siena Ambiente S.p.A., nell'ambito del procedimento penale, a rispondere civilmente delle condotte contestate agli imputati in forza del rapporto lavorativo che li legava ad essi (ai sensi dell'art. 2049 c.c.) in forza di un obbligo, agli stessi imposto dall'ordinamento, di rispondere civilmente del fatto cagionato dal terzo attraverso una rituale citazione a titolo di responsabili civili ai sensi dell'artt. 83 ss. c.p.p.

- in disparte i profili di danno (patrimoniale e non patrimoniale) direttamente derivanti dai fatti siccome allo stato contestati dalla Procura della Repubblica, questa Autorità ha comunque subito un significativo nocumento economico giacché la tipologia dei reati contestati all'ex Direttore Generale dell'Ente è suscettibile di produrre offesa al decoro e al prestigio delle istituzioni e dei Comuni da questa rappresentati anche tenuto conto del particolare risvolto mediatico;
- in tali fattispecie, secondo la giurisprudenza consolidata, viene riconosciuto sia il danno all'immagine e alla credibilità dell'Ente pubblico risultante dal rilievo giornalistico e dall'impatto negativo che la vicenda ha avuto sulla popolazione, inducendo sfiducia e discredito sul corretto funzionamento dell'Amministrazione pubblica per effetto dell'ampia diffusione del fenomeno e della identificazione dell'ente stesso con gli amministratori ritenuti colpevoli (cfr. Corte di Cassazione Civile, sez. III, 24.04.2015, n. 8394; Corte di Cassazione Civile, sez. I, 25 luglio 2013, n. 18082) unitamente al c.d. pregiudizio alla funzionalità dell'Ente consistente nella sottrazione di risorse da destinare al perseguimento dei suoi scopi e, più in generale, nella lesione dell'interesse alla legalità, al buon andamento ed alla trasparenza ed imparzialità dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 97 Cost., (cfr. Corte di Cassazione, sez. III, 04.04.2017, n. 8662).

RITENUTO

- di condividere le risultanze e le evidenze tecniche espresse nel predetto parere reso dall'avv. Jacques Fosson in un'ottica di perseguimento dell'interesse pubblico dell'Autorità ovvero dei singoli comuni di ATO Toscana Sud da essa rappresentati;
- di costituirsi parte civile quale persona offesa nel procedimento penale n. 21127/2014 R.G.N.R. – 2049/2016 R.G.GIP avanti al Tribunale Ordinario di Firenze (Sezione Indagini Preliminari / Udienze Preliminari) nei confronti delle persone fisiche Corti Andrea, Menaldi Valerio, D'Onza Tommaso, Organni Eros, Vigni Fabrizio e Buzzichelli Marco, allo scopo di conseguire l'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati all'Ente dai fatti ascritti agli imputati;
- di chiamare gli enti SEI Toscana e Siena Ambiente S.p.A. a rispondere civilmente delle condotte contestate agli imputati persone fisiche in forza del rapporto lavorativo che li legava ad essi (ai sensi dell'art. 2049 c.c.) in forza di un obbligo, agli stessi imposto dall'ordinamento, di rispondere civilmente del fatto cagionato dal terzo attraverso una rituale citazione a titolo di responsabili civili ai sensi dell'artt. 83 ss. c.p.p.;
- di prendere atto della ragionevole inammissibilità della costituzione di parte civile con riguardo ai capi di imputazione nei confronti delle società SEI Toscana e Siena Ambiente alle quali la Procura contesta due distinti illeciti amministrativi ex DLGS 231/2001, alla luce del dato normativo di riferimento siccome interpretato dalla giurisprudenza unanime della Corte di Cassazione (cfr. parere legale cit. pag. 3 ss.), riservandosi comunque di esperire ogni eventuale futura azione in altra competente sede giurisdizionale;
- di conferire all'avv. Jacques Fosson l'incarico di rappresentare l'Autorità nel giudizio penale, dando mandato al Direttore Generale, quale Organo esecutivo e legale rappresentante pro tempore dell'Ente, di adottare gli atti esecutivi della presente deliberazione ivi compresa la sottoscrizione della procura speciale alla lite ex art. 100 CPP al professionista incaricato ai sensi di legge;

- di stabilire sin d'ora che ogni somma per risarcimento danni che venisse corrisposta all'Autorità ad esito della costituzione di parte civile sarà da essa integralmente riversata ai Comuni da essa rappresentati, al netto del recupero delle sole spese sostenute per incarichi legali e altre spese vive del procedimento

PRESO ATTO CHE

- il Direttore Generale, con l'assistenza dei legali incaricati, ha avviato formali iniziative nei confronti della Procura della Corte dei Conti di Firenze per la denuncia di profili di danno erariale, attuale o anche solo potenziale, derivanti dal pagamento di compensi all'ex Direttore Generale, ai progettisti da lui incaricati e agli ex legali dell'Ente;
- è stata approfonditamente valutata dal Direttore Generale, con l'assistenza dei legali incaricati, la fattibilità e la convenienza per l'Ente di attivare una procedura disciplinare di licenziamento dell'ex Direttore Generale alla luce dei fatti contestatigli nel procedimento penale, rilevando peraltro l'esistenza di oggettive complessità tecnico-procedurali nell'adozione dei relativi atti da parte dell'Organo competente (l'Assemblea d'Ambito), nei ristretti tempi richiesti ex lege dalla procedura disciplinare, che ne sconsigliano l'adozione anche alla luce del limitato interesse pubblico che in concreto sussiste nell'adozione da parte dell'Assemblea del provvedimento di licenziamento dell'ex Direttore, stante la già intervenuta sua cessazione per dimissioni con decorrenza da 9.11.2016 e in considerazione delle predette iniziative già avviate dall'Ente nei suoi confronti avanti alla Procura della Corte dei Conti;
- appare opportuno comunicare formalmente i contenuti della presente deliberazione all'attuale Ente pubblico di appartenenza del prof. Andrea Corti (Università di Siena)

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**DELIBERA**

1. di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente Delibera
2. di condividere le risultanze e le evidenze tecniche espresse nel parere reso dal penalista l'avv. Jacques Fosson come trasmesso all'Autorità con Nota del 29.10.2018 da parte dello Studio legale Gandino/Paire incaricato dell'assistenza e consulenza legale nella costituzione di parte civile al procedimento penale in oggetto e nella valutazione dei connessi profili di responsabilità disciplinare e contabile
3. di costituirsi parte civile quale persona offesa nel procedimento penale n. 21127/2014 R.G.N.R. – 2049/2016 R.G.GIP avanti al Tribunale Ordinario di Firenze (Sezione Indagini Preliminari / Udienze Preliminari) nei confronti delle persone fisiche Corti Andrea, Menaldi Valerio, D'Onza Tommaso, Organni Eros, Vigni Fabrizio e Buzzichelli Marco, allo scopo di conseguire l'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati all'Ente dai fatti ascritti agli imputati;
4. di chiamare gli enti SEI Toscana e Siena Ambiente S.p.A. a rispondere civilmente delle condotte contestate agli imputati persone fisiche in forza del rapporto lavorativo che li legava ad essi (ai sensi dell'art. 2049 c.c.) in forza di un obbligo, agli stessi imposto dall'ordinamento, di

rispondere civilmente del fatto cagionato dal terzo attraverso una rituale citazione a titolo di responsabili civili ai sensi dell'artt. 83 ss. c.p.p.

5. di prendere atto della ragionevole inammissibilità della costituzione di parte civile con riguardo ai capi di imputazione nei confronti delle società SEI Toscana e Siena Ambiente alle quali la Procura contesta due distinti illeciti amministrativi ex DLGS 231/2001, alla luce del dato normativo di riferimento siccome interpretato dalla giurisprudenza unanime della Corte di Cassazione, riservandosi comunque di esperire ogni eventuale futura azione in altra competente sede giurisdizionale;
6. di conferire all'avv. Jacques Fosson dello Studio Legale Stella di Milano l'incarico di rappresentare l'Autorità nel procedimento penale n. 21127/2014 R.G.N.R. – 2049/2016 R.G.GIP, dando mandato al Direttore Generale, quale Organo esecutivo e legale rappresentante dell'Ente, di adottare gli atti esecutivi della presente deliberazione ivi compresa la sottoscrizione della procura speciale alla lite ex art. 100 CPP al professionista incaricato ai sensi di legge;
7. di stabilire sin d'ora che ogni somma per risarcimento danni che venisse corrisposta all'Autorità ad esito della costituzione di parte civile sarà da essa integralmente riversata ai Comuni da essa rappresentati, al netto del recupero delle sole spese sostenute per incarichi legali e altre spese vive del procedimento;
8. di prendere atto che il Direttore Generale, con l'assistenza dei legali incaricati, ha avviato formali iniziative nei confronti della Procura della Corte dei Conti di Firenze per la denuncia di profili di danno erariale, attuale o anche solo potenziale, derivanti dal pagamento di compensi all'ex Direttore Generale, ai progettisti da lui incaricati e agli ex legali dell'Ente;
9. di prendere atto che, a seguito di approfondite valutazioni condotte dal Direttore Generale con l'assistenza dei legali incaricati in ordine alla fattibilità e convenienza per l'Ente di attivare una procedura disciplinare di licenziamento dell'ex Direttore Generale alla luce dei fatti contestatigli nel procedimento penale, sono emerse oggettive complessità tecnico-procedurali nell'adozione dei relativi atti da parte dell'Organo competente (l'Assemblea d'Ambito), nei ristretti tempi richiesti ex lege dalla procedura disciplinare, che ne sconsigliano l'adozione anche alla luce del limitato interesse pubblico che in concreto sussiste nell'adozione da parte dell'Assemblea del provvedimento di licenziamento dell'ex Direttore, stante la già intervenuta sua cessazione per dimissioni con decorrenza da 9.11.2016 e in considerazione delle predette iniziative già avviate dall'Ente nei suoi confronti avanti alla Procura della Corte dei Conti;
10. di dar mandato al Direttore Generale di comunicare formalmente i contenuti della presente deliberazione all'attuale Ente pubblico di appartenenza del prof. Andrea Corti (Università di Siena)

Trattandosi di argomento di cui al secondo periodo dell'art. 6 comma 9 dello Statuto, il quorum deliberativo è pari alla maggioranza assoluta dei partecipanti all'Assemblea.

Eseguita la votazione in relazione ai sopraindicati punti si hanno i seguenti risultati, accertati e proclamati dal Presidente:

Presenti	58 (quote 71,79%)
Votanti	58 (quote 71,79%)
Astenuti	02 (quote 9,18% Comune di Piombino e San Vincenzo)

Contrario --

Voti favorevoli 56 pari al 90,82% delle quote dei partecipanti all'Assemblea

Essendosi raggiunto il quorum deliberativo previsto dall'art. 6 comma 9 dello Statuto, il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione assembleare avente ad oggetto: "Costituzione di parte civile quale persona offesa nel procedimento penale n. 21127/2014 R.G.N.R. avanti al Tribunale Ordinario di Firenze per conseguire l'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati all'Autorità dai fatti ascritti all'ex Direttore generale ed alle altre persone fisiche imputate"

Su richiesta del Presidente dell'Assemblea si passa alla votazione in ordine alla immediata eseguibilità della deliberazione assembleare avente ad oggetto "Costituzione di parte civile quale persona offesa nel procedimento penale n. 21127/2014 R.G.N.R. avanti al Tribunale Ordinario di Firenze per conseguire l'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati all'Autorità dai fatti ascritti all'ex Direttore generale ed alle altre persone fisiche imputate"

Presenti 58 (quote 71,79%)

Votanti 58 (quote 71,79%)

Astenuti 02 (quote 9,18% Comune di Piombino e San Vincenzo)

Contrario --

Voti favorevoli 56 pari al 90,82% delle quote dei partecipanti all'Assemblea

Essendosi raggiunto il quorum deliberativo previsto dall'art. 6 comma 9 dello Statuto, il Presidente dichiara immediatamente eseguibile la proposta di deliberazione assembleare avente ad oggetto "Costituzione di parte civile quale persona offesa nel procedimento penale n. 21127/2014 R.G.N.R. avanti al Tribunale Ordinario di Firenze per conseguire l'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati all'Autorità dai fatti ascritti all'ex Direttore generale ed alle altre persone fisiche imputate".

Allegati: no

immediata eseguibilità: si

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 31 del 12.11.2018

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Alessandro Ghinelli

IL SEGRETARIO
Elisa Billi

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il 12.11.2018:

- ☐ giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;
- ☒ per dichiarazione di immediata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Segretario
Elisa Billi

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'ATO Toscana Sud ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

**ARGOMENTO ISCRITTO ALL'O.D.G. N. 04 DELLA SEDUTA DELL' ASSEMBLEA CONVOCATA IN
SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 12.11.2018**

OGGETTO: Costituzione di parte civile quale persona offesa nel procedimento penale n. 21127/2014 R.G.N.R. avanti al Tribunale Ordinario di Firenze per conseguire l'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati all'Autorità dai fatti ascritti all'ex Direttore generale ed alle altre persone fisiche imputate

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

Data, _____ 12.11.2018 _____

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000

Data, _____

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali e Contabili
Dott.ssa Elisa Billi